

AVV. VANESSA DE ALMAGRO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

ATTO DI APPELLO

il signor **GASPARRI GASPARE** nato a Palermo il 4.1.67, c.f. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Palermo, Via T. Tasso 4, presso lo studio dell'Avv. Vanessa De Almagro (c.f. **DLAVSS78M53G273L** - vanessadealmagro@pecavvpa.it), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo in prime cure

CITA

il **COMUNE DI MISILMERI**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il proprio procuratore in prime cure, Avv. **Ceseppe Coppola**, con studio in Alcamo, Via Cernaia 51

A COMPARIRE

in data al Tribunale di Termini Imerese sez. e collegio designandi, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza che da questi sarà tenuta il giorno **10 febbraio 2016** ore di rito, presso i locali di sue ordinarie sedute sita in Termini Imerese, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della fissata udienza, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 168, 343, 345 c.p.c., per vi sentire accogliere il presente formale

APPELLO

con il presente atto propone avverso la sentenza n. 485/2015 resa interclusa dal Giudice di Pace di Termini Imerese in data 30.9.2015, nel giudizio a n. RG 825/2015

L'interno opponente riceveva l'ingiunzione n. 525 nella quale il Comune di Misilmeri, ingiungeva il pagamento della somma di Euro 4.268,47 a titolo di canoni eccedenza ed accessori per

l'acqua fornita da esso Comune all'utenza n. 1274 intestata al signor Gasparri Angelo, a partire dall'anno 2001 sino al primo semestre 2007. Utenza relativa alla utenza ubicata in Via La Mada 33, asseritamente intestata a Gasparri Gaspare quale erede di Angelo.

Tale ingiunzione veniva notificata al medesimo n.q. di Erede di Gasparri Angelo.

Avverso tale ingiunzione, il signor Gasparri proponeva opposizione, contestando la propria legittimazione passiva, non essendo erede di Gasparri Angelo, la inesistenza di qualsivoglia contratto scritto tra il defunto e il Comune di Misilmeri, tra se e il Comune, l'erogazione della fornitura d'acqua.

Si costituiva in giudizio il comune di Misilmeri.

All'udienza ex art. 320 c.p.c., tenuto conto delle difese avversarie, l'opponente;

contestava la sua qualità di erede del signor Angelo Gasparri;

contestava la natura ereditaria del bene oggetto del contratto di fornitura nonché della palazzina del defunto ove il Comune asseriva che l'opponente abitasse.

Disconosceva la scrittura prodotta dal comune di Misilmeri, contenente la concessione d'uso di acqua potabile, a firma del signor Angelo Gasparri.

Dichiarava di non aver ricevuto le raccomandate inviate e depositate da controparte.

-La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

oooo

Con la sentenza oggi impugnata il Giudice di Pace dichiarava

inammissibile l'opposizione, essendo decorsi i trenta giorni previsti dalla legge.

Avverso tale sentenza, nel reiterare tutte le domande, eccezioni e difese proposte in primo grado, si propone

APPELLO

Riforma del capo di sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione per decorso dei trenta giorni ed ha rigettato le domande dell'opponente.

Sulla tempestività dell'opposizione

Ha errato il primo giudice nel ritenere inammissibile l'opposizione per decorso dei trenta giorni previsti dalla legge.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'azione avverso l'ingiunzione ex art. 2 RD 1910 n. 639 non è soggetta a termini di decadenza, e non dà luogo a nessuna preclusione (**Cass. civ. Sez. I, 18-09-2003, n. 13751**).

Nello stesso senso **Cass. civ. Sez. I, 28/02/1996, n. 1571 (rv. 496068)**

Il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, stabilito dall'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione, e, pertanto, il suo decorso, se preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione medesima, non osta a che il contribuente possa insorgere giudizialmente per contestare la legittimità della pretesa tributaria.

Dunque l'opposizione andava considerata tempestiva.

Il giudice d'appello, pertanto, dovrà riformare la sentenza impugnata, ricostruendo correttamente il fatto, in applicazione dell'art. 2 sopra citato, dichiarando tempestiva e ammissibile l'opposizione.

Difetto di legittimazione passiva

Ha errato il Giudice di prime cure nel non accogliere il difetto di legittimazione passiva.

L'odierno opponente ha contestato la propria qualità di erede del signor Gasparri Angelo.

Controparte, tuttavia, non è riuscita a dimostrare tale qualità di erede, come era suo onere.

Infatti secondo la Suprema Corte " in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del